

Sentenza n. 14/05

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
COLLEGIO DI LAVORO**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Salvatore DAIDONE	Presidente
Dott. Sergio GORJAN	Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 178 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2003,  
T R A

**Xxx Xxxx**, rappresentato e difeso dall'avv. Xxx Xxxx del foro di X, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Xxx Xxxx in Trieste via. xx n' x, giusto mandato a margine del ricorso in. appello, depositato il 8.10.2003;

APPELLANTE

E

**Provincia di YYY**, rappresentata e difesa dall'avv. Xxx Xxxx, con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. Xxx Xxxx via. xx n. x, come da mandato a margine della comparsa depositata il 14.1.2005 e delibera giuntale del x.x.xxxx n. x;

APPELLATA

Oggetto della causa: lavoro dipendente da pubblica amministrazione. Appello alla sentenza del Tribunale di X n. 89/02 dd. 26.6 – 9.10.2002. Causa chiamata all'udienza di discussione il 27.1.2005.

**CONCLUSIONI**

Dello Xxx Xxxx: Ogni contraria istanza disattesa, accertata la giurisdizione del Giudice ordinario, accolga le domande così formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero condannarsi la Provincia di YYY, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, previdenziale ed assistenziale e di quiescenza del ricorrente (restituito in integrum) in conseguenza della sospensione cautelare dal medesimo sofferta (01.07.1986 / 01.09.1990) e per l'effetto condannare la medesima Provincia di YYY a corrispondere al ricorrente le retribuzioni ed ogni trattamento economico non goduto, dedotto l'assegno alimentare percepito, nonché ad effettuare i relativi versamenti agli enti assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione, nonché a porre in essere ogni e qualsiasi atto per la richiesta restituito in integrum. Subordinatamente, dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla domanda di accertamento dell'anzianità di servizio del ricorrente, come ricomprendente il periodo di sospensione cautelare dal medesimo sofferta, con conseguente condanna alla Amministrazione resistente al riconoscimento di tale anzianità, nonché al pagamento delle differenze retributive e contributive, conseguenti alla maggiore anzianità maturata successivamente al 30 giugno 1998, con interessi e rivalutazione. Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria si richiamano e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo di I grado (prova per testi sui capitoli ivi indicati, ordine di esibizione documentale).

Dell'appellata Provincia: in via pregiudiziale,

dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario nella presente causa,

rigettarsi comunque la domanda subordinata dell'appellante in quanto nulla, o per difetto di giurisdizione sulla medesima, nonché comunque inammissibile o infondata,

in subordine nel merito, rigettarsi la domanda del ricorrente per intervenuta prescrizione del diritto alla ricostruzione giuridica economica previdenziale e di quiescenza di cui alla domanda, rigettarsi comunque la domanda perché infondata nel merito, rigettare in estremo subordine la domanda per il periodo relativo alla sanzione penale effettivamente erogata – corrispondente ad anni 2 e mesi 6 di reclusione – ancorché non scontata, in ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite.

In via istruttoria, ci si oppone alle istanze del ricorrente, in subordine ammettersi le prove indicate in comparsa di risposta di primo grado.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 8.10.2003, Xxx Xxxx, tempestivamente allo spirare del termine di decadenza, gravava la sentenza n. 89/02 resa dal Giudice addetto alla trattazione delle controversie di lavoro presso il Tribunale di YYY ad esito del procedimento per ricostruzione della carriera da egli appellante incoato contro la Provincia di YYY, Ente del quale è dipendente.

Era accaduto che lo Xxx Xxxx venisse tratto in arresto nel giugno 1986 perché imputato di reati di carattere sessuale commessi in ambito scolastico; la Provincia, suo datore di lavoro, ebbe a sospenderlo dal servizio presso l'Istituto scolastico, cui era addetto in attesa della definizione della questione penale; procedimento definito con sentenza della Suprema Corte di rigetto del ricorso dell'imputato il 2.12.1991.

Nel frattempo, con delibera del luglio 1990, lo Xxx Xxxx era riammesso in servizio. Deducendo che, a seguito del provvedimento provvisorio, nel termine prescritto dalla legge, l'Ente pubblico non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare definitivo, lo Xxx Xxxx chiedeva la condanna dell'Ente datore di lavoro alla ricostruzione ad ogni effetto giuridico ed economico della sua carriera, oltre alla rifusione delle spese di lite. Resisteva la Provincia di YYY, deducendo la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario posto che la questione atteneva ad evento già perfezionatosi anteriormente il luglio 1998, e comunque nel merito ribadiva la prescrizione del diritto fatto valere dal suo dipendente. Il primo Giudice provvedeva alla trattazione della questione senza assunzione di prove ed all'esito dichiarava il difetto di giurisdizione circa la domanda azionata dallo Xxx Xxxx e compensava le spese di lite. Proponeva, in extremis, appello Xxx Xxxx articolando avverso la sentenza gravata le seguenti puntuali censure: erroneamente il Giudice x ebbe ad individuare il termine iniziale, dal quale avviare il procedimento disciplinare, nella data della comunicazione da lui, unitamente all'allora suo difensore in sede penale, inviata alla Provincia circa l'esito del procedimento penale, posto che, anche sulla scorta di insegnamento dei Giudici amministrativi, il termine, di cui alla legge 19/90 art 9, decorre solo dalla piena conoscenza della "sentenza di condanna" da parte dell'Amministrazione, non già mera notizia della stessa, se invece, rettamete, il primo Giudice avesse esaminata la questione, avrebbe rilevato che la perenzione del potere disciplinare era intervenuta ben dopo la data criminale del luglio 1998, posto che egli aveva inviata alla Provincia, per giunta su richiesta di detto Ente, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione solo nel 1999, pertanto, non avendo la Provincia provveduto ad irrogare nel termine prescritto alcuna sanzione disciplinare, il provvedimento di sospensione era divenuto illegittimo e quindi doveva esser ricostruita la sua carriera ad ogni effetto economico e previdenziale, comunque, erroneamente, il primo Giudice ebbe anche a ritenere sottratta alla sua cognizione la domanda di riconoscimento dell'anzianità, in realtà fatto non soggetto a prescrizione ed esistente anche successivamente alla data criminale per il riparto della giurisdizione. Pertanto, lo Xxx Xxxx chiedeva la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle sue pretese e vittoria delle spese di lite. Resisteva, tempestivamente, la Provincia di YYY, contestando la fondatezza della pretesa avversaria, rilevando la proposizione di domanda nuova e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. All'udienza pubblica del 27.1.2005, comparivano i difensori delle parti e discutevano la questione, richiamandosi alle conclusioni dianzi ritrascritte. Quindi la Corte adottava soluzione come da dispositivo, pubblicamente letto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello esposto da Xxx Xxxx è privo di pregio giuridico e va rigettato, con conseguente conferma della giusta sentenza, resa dal Giudice x, e la condanna, ex art 91 cpc, dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, inutilmente imposte, alla Provincia appellata. Spese tassate d'ufficio in totali € 2.000,00, di cui € 1.300,00 per onorari ed € 700,00 per diritti.

Deve, in limine, la Corte osservare, come l'eventuale accoglimento dell'appello, giammai avrebbe consentito a questo Giudice l'esame merita della questione, come pare ritenere l'appellante, bensì, ex art 353 cpc, la rimessione della lite al primo Giudice.

Relativamente alla prima censura reputa la Corte che correttamente abbia motivato il primo Giudice ritenendo la carenza di giurisdizione perché il fatto, asserita fonte del diritto azionato, perfezionatosi entro il 30 giugno 1998.

Oggetto di discussione tra le parti risulta essere l'individuazione del corretto significato da attribuire al cenno, in art 9 legge 19/1990, alla conoscenza della sentenza di condanna da parte dell'Amministrazione quale termine iniziale per la definizione del procedimento disciplinare. Rettamente, anche ad opinione di questa Corte, il Tribunale ebbe ad individuare detto momento nella nota datata 5.3.1992, sottoscritta e dallo Xxx Xxxx e dal suo difensore nel procedimento penale, pervenuta alla Provincia il 12.3.1992.

In detta nota l'appellante, tramite il suo difensore, con precisione informava l'Ente datore di lavoro che il procedimento penale a suo carico era stato definito con sentenza passata in giudicato, che però non comportava l'espiazione di pena ed in conseguenza già allora svolgeva precisa istanza di ricostruzione della carriera. Inoltre, dal testo della delibera giuntale di sospensione adottata il 1.7.1986, appare che la Provincia venne attinta dalla specifica informativa, allora prevista dall'art 6 Rd 602/1931, nella quale era specificato il titolo di reato, per il quale si procedeva contro il dipendente. Dal testo della delibera datata 28.7.1990 di riammissione in servizio, risulta poi chiaramente evidenziato come l'Ente pubblico era a conoscenza che il procedimento penale contro il dipendente era stato definito nei gradi di merito, poiché con il 29.3.1990 rimesso alla Suprema Corte di Cassazione. Dunque, rettamente, il primo Giudice ebbe a ritenere apprezzamento di fatto – che l'Ente pubblico datore di lavoro, con la nota ricevuta il 12.3.1992, fosse stato adeguatamente notiziato della definizione del procedimento penale e, così, poteva e doveva azionare il procedimento disciplinare, anche attivandosi per ottenere dal Giudice o dal dipendente copia della sentenza di condanna. Il primo Giudice, non già, appare essersi discostato dall'insegnamento dei Giudici amministrativi, richiamato dall'appellante a sostegno del suo gravame, bensì aver in fatto, con apprezzamento adeguatamente motivato sulla scorta degli elementi probatori documentali in atti, ritenuto che l'Ente pubblico avesse avuto adeguata notizia circa la definizione del procedimento penale già nel marzo 1992. Difatti, in tutti gli arresti, richiamati dallo Xxx Xxxx, appare messo in evidenza come l'Amministrazione risulta adeguatamente notiziata ai fini, di cui all'art 9 legge 19/1990, quando e a conoscenza dei fatti accertati in sede penale ovvero delle motivazioni, sulle quali si fonda la condanna del Giudice penale.

Indubbiamente, la questione non può trovare soluzione in astratto, come si nota dal tenore dei vari arresti giurisprudenziali portati dallo Xxx Xxxx, posto che, come ben evidenziato dal primo Giudice, il dato testuale di legge opera riferimento alla ricevuta notizia della definizione del procedimento penale senza anche richiedere formalità particolare, tanto meno la comunicazione della sentenza di condanna al datore di lavoro.

Ed effettivamente, come rettamente messo in rilievo dal primo Giudice, in assenza di forme prescritte dalla legge, tale finalità informativa può esser raggiunta in vari modi, purché idonei, come sottolineato dal Consiglio di Stato, a consentire all'Amministrazione di poter conoscere i fatti - reato alla base delle accuse.

Nella specie, come già evidenziato, posto che la Provincia fu attinta dalla specifica informativa prescritta dall'art 6 Rd 602/1931, era a conoscenza e dei reati contestati, dal tenore della sua delibera, già nel 1990 era a conoscenza della definizione in sede di merito della questione, fu informata dallo Xxx Xxxx che

la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso, non v'è dubbio, pertanto, che l'Amministrazione era stata adeguatamente notiziata della definizione del procedimento penale a carico del suo dipendente sospeso. Dunque, era suo onere di diligenza avviare il procedimento disciplinare e richiedere al Giudice od al suo dipendente copia della sentenza di condanna al fine di valutare i fatti illeciti rilevanti a fini disciplinari, come rettamente ritenuto dal Tribunale.

Ma anche a volere ritenere formalità essenziale, ai fini dell'art 9 legge 19/90, la comunicazione della sentenza di condanna " come evidenziato dai Giudici amministrativi, comunque la pretesa dello Xxx Xxxx non avrebbe potuto trovar accoglimento. Difatti, è dato pacifico, perché enfatizzato dallo stesso appellante, che egli su richiesta dell'Amministrazione ebbe ad inviare la sentenza n' 12776/91, emessa il 2.12.1991 dalla Corte di Cassazione.

Tuttavia, a tenore dell'attuale Ordinamento giudiziario, la Corte di Cassazione è Giudice di legittimità, quindi non pronunzia sentenze di assoluzione o condanna, bensì rigetta il ricorso avverso la sentenza dei Giudici di merito, che ebbero a condannare od assolvere, ovvero l'accoglie annullando la sentenza impugnata e rimettendo al Giudice di merito per nuovo esame. Dunque, a ben comprendere l'insegnamento impartito dal Consiglio di Stato, posto che la finalità della comunicazione della "sentenza di condanna" è quella di porre l'Amministrazione a conoscenza dei fatti reato e relative circostanze rilevanti a fini disciplinari, non già, il riferimento è operato alla decisione del Giudice di legittimità, bensì a quella del Giudice di merito – art 629 cpp previgente – che ebbe, questo sì, a pronunziare la sentenza di condanna irrogare la pena ed esaminare ed illustrare le circostanze del fatto nella sua motivazione. La decisione della Suprema Corte di rigetto del ricorso proposto dall'imputato condannato comporta solo che la sentenza di condanna, pronunziata dal Giudice di merito, e divenuta irrevocabile, non già rappresenta essa la "sentenza di condanna". Ciò è tanto vero che proprio dalla sommaria lettura della sentenza, inviata dallo Xxx Xxxx alla Provincia, appare evidente un tanto. Difatti, nella sentenza resa dalla Suprema Corte né risultano riportati i capi d'imputazione né è fatto cenno ai fatti reato ed alle loro circostanze, bensì solo esaminati i vizi del ragionamento logico giuridico, esposto dal Giudice d'appello, che ebbe a confermare la sentenza resa dal Tribunale di X. Pertanto, anche a volere – contrariamente alla lettera della legge – ritenere formalità essenziale ed indispensabile la comunicazione della "sentenza di condanna" al datore di lavoro Ente pubblico, nella specie un tanto non appare esser mai avvenuto, sicché nemmeno il termine iniziale, ex art 9 legge 19/1990, mai appare aver iniziato a decorrere.

Il secondo motivo di censura articolato dall'appellante introduce domanda nuova, non svolta con il ricorso introduttivo. Difatti, in prime cure, l'appellante ebbe a chiedere la condanna dell'Ente datore di lavoro alla ricostruzione della carriera a fini economici e previdenziali, non anche il mero riconoscimento del fatto storico – anzianità, come viceversa fa in sede d'appello con la domanda subordinata, di novella formulazione. Peraltro, non va dimenticato l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di domande di mero accertamento inammissibili per carenza d'interesse. Nella specie, e lo stesso appellante che qualifica l'anzianità, ex se, come mero fatto, sicché nemmeno v'è interesse giuridicamente rilevante all'accertamento di un mero fatto quando non addotto a presupposto per la decisione sui suoi effetti giuridici – Cass. 12354/03

P. Q. M.

La Corte di Appello di Trieste, sezione Lavoro,

respinge

l'appello avverso la sentenza n' 89/02 dd 26.6.2002 del Tribunale di X proposto da Xxx Xxxx, con il ricorso depositato il 8.10.2003,

condanna

l'appellante alla rifusione in favore della Provincia di YYY delle spese di lite del grado che tassa, in difetto di notula., in €2.000,00, di cui €1.300,00 per onorari ed €700,00 per diritti.

Trieste, 27 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE  
IL CONSIGLIERE REL.